

REGOLAMENTO

Articolo -1 Finalità

Il presente regolamento integra in senso operativo lo statuto dell'Associazione sportiva denominata " Associazione Sportiva Dilettantistica COMPAGNIA ILCINESE ARCIERI MONTALCINO." Nel proseguo tale Istituzione sarà denominata brevemente "Associazione"

Articolo - 2 Norme per l'utilizzo da parte dei soci delle strutture gestite dalla Associazione.

Tutti i soci hanno diritto ad utilizzare i locali e le attrezzature dell'Associazione per le finalità sportive, per quelle previste dallo statuto, con le limitazioni previste dallo statuto e dal regolamento, eventualmente differenziate in base alla tipologia di associazione prescelta. Nel proseguo per "locali" si intende sia il luogo di tiro al chiuso sia il campo di tiro all'aperto.

I minori di anni 18 possono frequentare i locali e le attrezzature solo durante i corsi di istruzione, durante gli allenamenti con tecnici di compagnia oppure se accompagnati da persone adulte che si assumono la responsabilità comportamentale.

Per i maggiori di anni 18 è possibile l'accesso ai locali e la disponibilità delle chiavi per accedere alle zone di tiro.

Le chiavi dei locali in loc. Osticcio saranno disponibili per i componenti del consiglio e per i soggetti maggiorenni stabiliti motivatamente dal consiglio stesso.

Articolo - 3 Norme per l'utilizzo da parte di tesserati FITARCO delle strutture gestite dalla Associazione

L'utilizzo delle strutture gestite dalla associazione è riservato ai tesserati FITARCO tramite la Compagnia Ilcinese Arcieri.

Il Consiglio direttivo può in particolari ed eccezionali casi autorizzare l'utilizzo delle strutture da parte di tesserati FITARCO tramite altre società, previa pagamento di una quota stabilita motivatamente di volta in volta. Tale deroga non può eccedere la durata di un anno, ne essere ripetuta più di una volta per singolo atleta.

Solo nel caso di particolari accordi reciprocamente vantaggiosi con altre società possono essere derogate le norme di cui sopra con espressa deliberazione del consiglio direttivo.

Le norme del presente articolo non si applicano ai componenti delle squadre nazionali chiamati nei gruppi sportivi dell'esercito e/o di forze di polizia aventi particolari convenzioni con la FITARCO.

Articolo - 4 Partecipazioni alle gare

Tutti gli atleti che intendono partecipare alla gare di calendario federale dovranno effettuare la prescritta visita medica, scaricando dal sito della compagnia il relativo modulo, che una volta compilato dovrà essere recapitato al Presidente per la firma di richiesta.

Per la partecipazione alla singola gara dovranno iscriversi nei moduli della bacheca di compagnia almeno tre giorni prima del termini di iscrizione per la gara in questione oppure inviare entro lo stesso termine una email al soggetto delegato per le iscrizioni, delegato che sarà deliberato ogni anno dal Consiglio o dalla Assemblea.

Qualora la gara preveda l'iscrizione anticipata l'interessato dovrà provvedere al pagamento fornendo all'addetta ricevuta del medesimo.

Un volta formulata la volontà di iscrizione l'interessato è ovviamente tenuto al pagamento della quota anche nel caso di sua mancata partecipazione all'evento.

Articolo - 5 Rimborsi spese ad atleti e dirigenti.

Il consiglio direttivo può deliberare di procedere al rimborso spese per partecipazioni a gare e/o acquisto materiale a particolari atleti in grado di emergere a livello agonistico sia individualmente che a squadra.

Le modalità di tali rimborsi saranno stabiliti dal consiglio nell'ambito delle disponibilità economiche e sarà nominato un responsabile contabile.

Parimenti il consiglio direttivo potrà provvedere al rimborso spese parziale o totale di dirigenti e/o tecnici per particolari impegni quali assemblee, campionati etc.